

Prefazione

Simone Scagliarini

La data del 25 maggio 2018, quale termine iniziale per la piena applicabilità del Regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, per usare l'acronimo inglese) – ovvero il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – è stata sicuramente attesa e talora temuta da ampia parte dei cittadini come del mondo imprenditoriale e delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto spartiacque verso un diverso modello di regolazione della protezione dei dati. Una vera e propria rivoluzione, per la portata innovativa di molte previsioni e – prima ancora – per lo spirito che connota nel suo complesso l'intero testo normativo, che non ha tardato a suscitare grandi preoccupazioni e una tendenza alla lettura della disciplina (da parte dei titolari dei trattamenti) in termini più di ulteriori e maggiori oneri più che di opportunità di crescita, timori non di rado indotti anche dalla volontaria messa in circolazione di allarmismi in gran parte, se non ingiustificati, almeno decisamente sovradimensionati, così come da interpretazioni burocratiche volte a leggere le nuove disposizioni alla luce dell'impostazione (certamente più formalistica) della precedente regolazione. Né la dottrina, a buon diritto, è rimasta indifferente a questi importanti mutamenti, dedicando ad essi l'ampia e necessaria attenzione che questi meritano, di talché possono leggersi diversi commenti al Regolamento, tanto nel suo insieme quanto in riferimento a specifiche previsioni o ad ambiti circoscritti.

La nuova regolazione della protezione dei dati, tuttavia, non era destinata a rimanere prerogativa esclusiva del legislatore europeo, poiché, pur rappresentando il GDPR la normativa fondamentale di riferimento in materia, esso stesso rinvia, per la sua attuazione ed integrazione, alle legislazioni nazionali, che in tutti gli Stati membri abbisognavano perciò di un intervento riformatore di adeguamento al mutato contesto sovranazionale. Così è stato anche per il nostro Codice della privacy, approvato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che, a seguito di un *iter* travagliato, è infine stato oggetto di una profonda revisione con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che, pur assumendo formalmente la veste di una novella del testo precedente, ne ha abrogato gran parte delle disposizioni e ne ha modificato diverse di quelle residue al fine di tenere conto delle nuove rego-

le europee. Il “nuovo” Codice, a sua volta, ha poi attribuito grande rilevanza all’Autorità di controllo – il Garante per la protezione dei dati personali – i cui poteri, anche normativi, sono decisamente accresciuti, ampie parti del disegno regolatore essendo rimesse proprio a provvedimenti – quali le regole deontologiche o le misure di garanzia – da adottare a cura di tale Authority. Provvedimenti che, in misura non irrilevante, con una solerzia davvero encomiabile, il Collegio guidato da Antonello Soro ha inteso approvare nel minor tempo possibile – e in ogni caso prima del rinnovo dello stesso – in modo da permettere di avere nel lasso di tempo più breve un quadro regolatorio quanto più completo e quindi ridurre l’incertezza che ogni nuova normativa porta con sé, ma specialmente un testo, come quello del Regolamento, formulato in gran parte per clausole generali e non per disposizioni dettagliate e specifiche, secondo la classica impostazione delle norme precettive, al voluto fine di responsabilizzare i singoli titolari dei trattamenti, secondo il noto canone dell’*accountability*.

In tale contesto, l’obiettivo che il Volume si propone è quello di offrire un quadro aggiornato dello stato dell’arte per quanto riguarda l’implementazione nel nostro ordinamento delle norme europee sulla protezione dei dati attraverso l’analisi del contesto interno. Pertanto, il lavoro non è una trattazione dell’assetto regolatorio della privacy nel suo complesso, poiché si riferisce alla sola normativa nazionale (seppure nella imprescindibile relazione con quella unionale, che è ormai il testo di riferimento in materia), né tuttavia si presenta come un mero commentario (di ciò che resta) del Codice della privacy, poiché non segue il classico schema dell’esegesi puntuale delle singole norme, bensì ripercorre per temi gli ambiti rimessi alla regolazione interna, alla luce non solo della disciplina legislativa ma anche dei provvedimenti del Garante adottati fino al momento in cui si scrive. Si tratta, insomma, di una sorta di istantanea, scattata nel momento presente, per cercare di tracciare un primo quadro critico della legislazione italiana sulla protezione dei dati e fornire qualche prima chiave di lettura, pur nella consapevolezza della (naturale, inevitabile e continua) instabilità del quadro di riferimento.

Infatti, vi sono almeno due elementi che intervengono costantemente – e lo faranno nuovamente – ad influenzare la regolazione della materia determinando la necessità di un suo mutamento.

In primo luogo, è certo che il legislatore dovrà prossimamente intervenire *ex novo* per integrare e correggere una normativa – quella risultante dall’adozione del d.lgs. n. 101/2018 – scritta in tempi ben più brevi di quelli che avrebbe meritato al fine di un ripensamento di carattere più generale anziché di un mero adeguamento alla disciplina unionale e che necessita (almeno) di qualche correzione e puntualizzazione. Del resto, non è ancora del tutto concluso il complesso di integrazione ad opera del Garante, in un procedimento che peraltro si presenta come giocoforza dinamico per la continua evoluzione della materia stessa che si intende regolare.

In secondo luogo, un elemento imprescindibile per la comprensione del dirit-

to vivente in tema di protezione dei dati sarà la prassi applicativa che andrà affermandosi, la quale, rispetto ad una normativa formulata prevalentemente, come si è detto, per principi, è destinata a riempire di contenuto le clausole generali e dare concretezza alle previsioni per ora di significato ancora incerto, assumendo così un valore normativo in senso materiale e indirizzando il comportamento di tutti i soggetti coinvolti (il che è come dire di tutti, poiché non vi è nessuno che possa dirsi oggi giorno sottratto a qualche trattamento). Il decorso, assai prossimo, del termine di 8 mesi per i quali una norma transitoria del decreto n. 101/2018 prevede un'applicazione "soft" dell'apparato sanzionatorio per la novità della disciplina contribuirà a far sì che i primi provvedimenti anche sanzionatori forniscano ulteriori e più pregnanti indicazioni al riguardo.

Peraltro, se il 2018 è stato l'anno in cui i mutamenti del quadro relativo alla privacy si sono avuti ad opera del legislatore, con l'applicabilità della normativa europea e l'adozione di quella attuativa interna, il 2019 è l'anno in cui due circostanze, di carattere extra giuridico, avranno conseguenze non secondarie sul futuro di questa stessa disciplina e sulla sua evoluzione prossima.

Infatti, al momento in cui si scrive, devono ancora svolgersi le elezioni europee, i cui risultati avranno un'influenza tutt'altro che irrilevante sul tema di cui trattiamo. Dalla visione del Parlamento che sarà eletto e della Commissione che andrà ad insediarsi dipenderà, infatti, il corso che assumeranno i successivi interventi del legislatore eurounitario in tema di protezione dei dati e, più in generale, dello sviluppo dell'economia digitale, cui la normativa *de qua* è dichiaratamente finalizzata.

Ma in un momento di poco successivo, in Italia un'altra circostanza è destinata ad influenzare, in questo caso, soprattutto l'attuazione concreta e l'implementazione con i provvedimenti generali della normativa, ovvero il rinnovo del Collegio del Garante, il cui mandato scadrà nel mese di giugno. È di tutta evidenza che le competenze specifiche possedute da coloro che saranno nominati dalle Camere risulteranno fondamentali per imprimere una direzione alla sorte applicativa che nel nostro Paese avrà la disciplina di cui trattiamo, pur nella consapevolezza che il coordinamento a livello europeo tra le Authorities, nelle forme previste dal Regolamento stesso, giocherà comunque (o almeno è auspicabile che lo faccia) un ruolo determinante nell'assicurare una certa nomofilachia in questo ambito. Ciò che si può sperare è che la recente polemica seguita alla sanzione irrogata dal Garante per la mancata messa in sicurezza della piattaforma Rousseau, in esito alla quale anche esponenti del Governo hanno messo in discussione l'indipendenza dell'Autorità, non induca ad alcun pregiudizio nelle future nomine, ma che la competenza di coloro che saranno designati resti il criterio guida.

Il quadro, insomma, è in continuo divenire. L'intento che curatore e autori del Volume hanno inteso perseguire è quello di portare il loro contributo al dibattito per fornire qualche spunto di riflessione e qualche suggerimento di cui tener conto nella applicazione pratica della legislazione nazionale e nello sviluppo degli scenari futuri di essa. Tutto ciò, peraltro, non si sarebbe realizzato senza il fondamen-

tale contributo della Fondazione Marco Biagi, nella cui Collana il Volume è ospitato, la quale, consapevole del forte impatto che la nuova normativa sulla privacy avrebbe avuto ed avrà per cittadini ma anche per imprese e Amministrazioni nonché dell'importanza fondamentale che la protezione dei dati andrà vieppiù assumendo nell'evoluzione futura del mondo del lavoro e più in generale nello sviluppo dell'economia digitale, ha dato vita, al proprio interno, all'Osservatorio sulla privacy, nell'ambito del quale sono state realizzate sia iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori impegnati nel settore (ma naturalmente aperte a chiunque intendesse approfondire i temi in questione), sia iniziative consulenziali "di terza missione", al fine di rendere disponibili i risultati della ricerca per la promozione ed il consolidamento dello sviluppo economico e culturale del territorio, sia soprattutto di attività scientifiche. Tra le quali, appunto, il presente Volume ambisce iscriversi, nella speranza di dare un apporto al dibattito su un tema nevralgico per i tempi a venire.

Modena, 6 maggio 2019

Dal “vecchio” al “nuovo” Codice della privacy

Simone Scagliarini

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. All’origine del “nuovo” Codice. – 3. Dal “vecchio” al “nuovo”: il rapporto tra le fonti (interne) di disciplina della privacy. – 3.1. L’incidenza sul testo del Codice. – 3.2. La sostanziale abrogazione di alcune previsioni della legge di bilancio 2018. – 3.3. Il raccordo con la disciplina dei trattamenti per finalità di indagine. – 3.4. La sorte delle autorizzazioni generali del Garante. – 4. Verso una nuova stagione di regolazione per la protezione dei dati.

1. Premessa

La protezione dei dati personali in Italia, come noto, è stata oggetto di una regolazione organica soltanto da poco più di vent’anni, mancando in precedenza una vera e propria disciplina di questo diritto, se non per singoli specifici frammenti legislativi¹. Nonostante l’introduzione di un tale *corpus* normativo sia dunque piuttosto recente, dalla prima legge del 1996 al “nuovo” Codice (con ciò intendendo il testo del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come risultante dalle incisive e significative novelle apportate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che di fatto lo rendono un testo sostanzialmente nuovo²) si sono, tuttavia, già succeduti ben tre interventi codificatori, laddove quelli del 2003 e del 2018 hanno rivisitato integralmente, anche se spesso nel segno di una almeno parziale continuità, la materia, a tacere poi delle numerose novelle che ciascuno di questi atti normativi ha subito nel corso del proprio periodo di vigenza rispetto al testo originale.

L’“instabilità” di questa normativa, del resto, non stupisce. È infatti ben noto che il diritto in questione ha, fin dalla sua origine, uno stretto legame con l’evoluzione tecnologica, la quale, portando costantemente all’emergere di nuovi rischi per la garanzia dello stesso, ne ha sempre segnato ed accompagnato lo sviluppo, attraverso la ricerca di nuove e più adeguate forme e modalità di tutela³. Basti ri-

¹ Come, per limitarci solo agli esempi più noti, l’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) in relazione al controllo a distanza o l’art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241, che poneva la riservatezza di terzi come limite al diritto di accesso agli atti.

² Sul punto vedi le più ampie considerazioni che saranno svolte *infra*, par. 4.

³ Lo stretto legame tra diritto alla privacy e mutamenti tecnologici e sociali era evidenziato

cordare come dal tradizionale *right to be let alone* da cui ha preso i natali il *right to privacy* dell'originario scritto di Warren e Brandeis⁴, lo sviluppo delle banche dati e delle nuove potenzialità dell'informatica abbia aperto negli anni '70 nuovi fronti di rischio (e pertanto nuove modalità di garanzia) per la situazione giuridica *de qua*, facendo emergere il diritto alla protezione dei dati personali⁵, che poi ampio sviluppo ha avuto, evolvendosi in modo proteiforme attraverso l'avvento e la progressiva espansione della rete, con la rapidissima diversificazione delle esigenze di tutela che questo ha portato con sé.

In effetti, il succedersi di interventi normativi non rappresenta certo un'anomalia del legislatore italiano, dato che, semmai, essi hanno sempre fatto eco a regolazioni di carattere internazionale e sovranazionale, cui il nostro Paese ha inteso adeguarsi.

Così è stato, infatti, già con la l. 31 dicembre 1996, n. 675, che giunse a dare finalmente attuazione tanto alla Convenzione n. 108 del 1981, ratificata dall'Italia con l. 21 febbraio 1989, n. 98, ma fino ad allora di fatto ignorata, quanto alla direttiva 95/46/CE, consentendo in questo modo all'Italia di non rimanere esclusa dagli accordi di Schengen (i quali richiedevano appunto la presenza di una normativa di protezione dei dati)⁶. Il Codice della privacy, a sua volta, è stato adottato (anche) per il recepimento della direttiva 2002/58/CE relativa all'ambito delle comunicazioni elettroniche, così come il d.lgs. n. 101/2018 provvede ad adeguare l'ordinamento all'adozione, in sede europea, del Regolamento n. 679/2016 (meglio noto come *General Data Protection Regulation*, o, in sigla, GDPR).

Ed è proprio all'ultimo degli atti normativi nazionali citati che dedicheremo le presenti note, ripercorrendo ragioni ed *iter* della sua approvazione per poi analizzare i rapporti tra la precedente disciplina e quella recentemente introdotta nonché la regolazione della fase transitoria, di modo tale da verificare l'impatto immediato e le possibili criticità applicative di un provvedimento, la cui portata innovativa è tale da giustificare – a nostro avviso – il ricorso, in termini sostanziali,

con particolare forza già da S. RODOTÀ, *Tecnologie dell'informazione e frontiere del sistema socio-politico*, in *Pol. dir.*, 1982, pp. 28 ss. Da ultimo, con riferimento allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche e la globalizzazione delle relazioni, v. L. CALIFANO, *Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali*, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 9.

⁴ Il riferimento è, ovviamente, a S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890, n. 4, p. 193 ss.

⁵ Prescindiamo qui dall'affrontare la questione se questa situazione soggettiva debba configurarsi come autonomo diritto rispetto a quello alla riservatezza ovvero ne costituisca solo un profilo particolare, ove a quest'ultimo si attribuisca un'accezione più ampia. Per la disamina di tale questione, ci permettiamo di rinviare a S. SCAGLIARINI, *La riservatezza e i suoi limiti*, Aracne, Roma, 2013, pp. 31 ss.

⁶ Si tratta di una circostanza ricordata da ampia dottrina: per tutti M. MISSORICI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, in *Riv. int. diritti dell'uomo*, 1996, pp. 67 ss.; e G. ARENA, *La tutela della privacy informatica*, in *Giorn. dir. amm.*, 1997, p. 512.

all'espressione “nuovo Codice”, ancorché formalmente l'appellativo di “Codice della privacy” continui ad indicare l'atto normativo del 2003 nel testo novellato, da ultimo, nel 2018.

2. All'origine del “nuovo” Codice

Il Regolamento UE n. 679/2016, come noto, si presenta come un atto normativo atipico rispetto al *genus* cui appartiene, stante il fatto che, lungi dal disciplinare in modo esaustivo la materia, sì da non richiedere alcun intervento nazionale di attuazione, rinvia esplicitamente in più parti al diritto dei singoli Stati membri, talora per facoltizzare integrazioni o fin anche deroghe alle sue stesse previsioni⁷, talaltra per chiamare direttamente in causa i legislatori nazionali nella disciplina di quegli aspetti della materia che più risentono delle specificità dei singoli ordinamenti interni⁸. Senza contare che il diritto alla protezione dei dati ha una portata più ampia rispetto alla sfera di applicazione del GDPR, sicché in assenza di una disciplina nazionale resterebbero privi di regolazione alcuni aspetti della situazione soggettiva *de qua*⁹.

Per tutte queste ragioni, ed anche per la oggettiva originalità di impostazione di fondo del Regolamento rispetto alla precedente disciplina europea, gli Stati membri hanno provveduto ad adeguare le loro legislazioni nazionali in modo che le

⁷ Si pensi, ad esempio, all'art. 8, par. 1, in tema di consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione, su cui interviene l'art. 2-*quinquies* del nuovo Codice, oggetto delle note di P. ZUDDAS, *La posizione del minore*, in questo Volume.

⁸ Tra le tante, si può richiamare la previsione, di cui all'art. 6, par. 2 e 3, circa la individuazione, da parte del diritto degli Stati membri, come base giuridica del trattamento, degli obblighi legali o dello svolgimento di compiti di interesse pubblico o dell'esercizio di pubblici poteri, ipotesi che per loro natura sono permeabili alla disciplina statale, specie per quanto concerne la organizzazione della Pubblica Amministrazione (sull'attuazione in Italia di tale ambito v. M. MIDIRI, S. PIVA, *L'interesse pubblico come base giuridica e come finalità del trattamento dei dati personali*, in questo Volume). In generale, questa peculiarità del Regolamento è sottolineata, tra gli altri, da L. CALIFANO, *Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali*, cit., pp. 19 ss., la quale rileva come il legislatore europeo non abbia seguito «una visione rigida dei canoni posti dalla dottrina delle fonti» onde evitare «l'eccessivo ingessamento della disciplina europea in settori in cui l'influenza dei singoli Stati membri è certamente ancora rilevante, se non predominante», di modo che il GDPR si presenta quale atto dalla struttura complessa, che «non si limita a enunciare norme direttamente applicabili ma che, al contrario, prevede, con un certo livello di flessibilità, una serie di rinvii alle fonti nazionali per una disciplina di dettaglio». Una rassegna dei casi in cui il Regolamento prevede talora l'obbligo talaltra la facoltà di intervento attuativo degli Stati membri può leggersi in M. RUBECHI, *La transizione verso il nuovo sistema delle fonti europee*, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona*, cit., spec. pp. 376 ss.

⁹ Emblematico il caso dei dati riguardanti persone defunte, che esula dall'ambito di applicazione della fonte europea, cosicché esso non può che essere disciplinato da una normativa nazionale. Su questi profili v. P. ZUDDAS, *I dati delle persone decedute*, in questo Volume.

stesse, concepite in periodi storici (ed in contesti tecnologici) diversi, seppur successivamente omologate dalla direttiva 95/46/CE, che tuttavia le aveva rese analoghe epperò non uniformi¹⁰, potessero presentarsi in sintonia con lo spirito della nuova normativa europea, allorché la stessa fosse divenuta applicabile¹¹. Del resto, la dilazione di due anni tra l'entrata in vigore del GDPR e la sua effettiva applicabilità trovava giustificazione anche nella necessità di lasciare un tempo sufficiente agli Stati membri proprio affinché, attraverso l'adeguamento delle legislazioni nazionali, dal 25 maggio 2018 queste potessero formare un *corpus* coerente con la disciplina unionale.

Il legislatore italiano non si è sottratto a questo compito e, opportunamente, con la legge di delegazione europea del 2017 (l. 25 ottobre 2017, n. 163) ha avviato il procedimento per l'adeguamento dell'ordinamento interno in previsione della effettiva applicabilità del Regolamento¹². Non a caso, il termine assegnato per l'esercizio della delega era di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, ovvero il 21 maggio 2018, giusto pochi giorni prima della fatidica data testé indicata.

In particolare, l'art. 13 di tale atto normativo delegava il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al GDPR, nel rispetto di cinque specifici criteri direttivi, in aggiunta a quelli generali previsti dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234. In realtà, il comma 3 della disposizione, nel delineare i principi vincolanti per l'Esecutivo, di fatto circoscriveva l'oggetto stesso della delega, che finiva per non essere *tout court* l'adozione di una disciplina di adeguamento, ma, più specificamente, una novella del Codice vigente, la cui sopravvivenza rappresentava perciò un vincolo – almeno nell'interpretazione rigorosa e a nostro avviso più corretta che il Governo ne ha dato – insormontabile in sede di esercizio della delega¹³.

¹⁰ Le ragioni del passaggio dallo strumento della direttiva a quello del regolamento non possono qui essere approfondite, dovendosi rinviare alle considerazioni svolte, *ex plurimis*, da C. COLAPIETRO, *I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, in *Federalismi*, n. 22/2018, pp. 3 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

¹¹ Una rassegna di come alcuni degli Stati membri abbiano provveduto in tal senso può leggersi in S. RAGONE (a cura di), *Appendice comparata*, in questo Volume.

¹² Sottolinea per inciso M. RUBECCHI, *La transizione verso il nuovo sistema delle fonti europee*, cit., p. 370, che la scelta del legislatore di non suddividere, come pure avrebbe potuto, le misure di attuazione tra legge europea e legge di delegazione europea, riservando invece a quest'ultima ogni intervento in materia, sembra porsi in una direzione di armonizzazione più che di mero adeguamento.

¹³ Non vi è tuttavia, sul punto, unanimità di vedute. Cfr., ad esempio, F. PIZZETTI, *Delega per il Gdpr, i punti forti e deboli: un primo giudizio*, in www.agendadigitale.eu, per il quale la delega avrebbe consentito anche la totale abrogazione del Codice e la sua sostituzione con una normativa *ad hoc* di adeguamento. Il che, a nostro avviso, è invece precluso dal dato testuale della legge, perché, se è vero che il primo comma dell'art. 13 conferisce genericamente un potere normativo per l'adozione di decreti finalizzati all'adeguamento al GDPR dell'ordinamento nazionale, i criteri direttivi enunciati nel successivo comma 3 *sub* a) e b) fanno però chiaramente intendere che, nelle intenzioni del legislatore delegante, il Codice resta vigente, richie-

Nello specifico, tale revisione, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione, aveva, anzitutto, l’obiettivo di provvedere all’abrogazione espressa delle disposizioni del Codice incompatibili con il nuovo Regolamento UE: previsione, questa, di indubbia opportunità, in quanto, se già in base ai canoni generali di risoluzione delle antinomie sarebbe evidente la prevalenza della fonte europea e la non applicabilità di quella interna confliggente, l’espunzione di quest’ultima dall’ordinamento, effettuata in modo esplicito sì da non lasciare margini di dubbio all’interprete, non può che essere letta favorevolmente nell’ottica di una migliore qualità e comprensibilità della legislazione¹⁴.

In secondo luogo, al legislatore delegato veniva affidato il compito di modificare le norme del Codice al mero fine di attuare le disposizioni del GDPR non direttamente applicabili nonché di coordinare le norme residue con la normativa unionale, in modo tale da far sì che ne risultasse un *corpus* normativo sistematico e coerente¹⁵.

Da ultimo, la legge delega, per un verso, prevedeva la facoltà di “delegificare” alcuni ambiti della materia, attribuendo a provvedimenti generali dell’Autorità Garante la regolazione di essi, sia per una finalità puramente attuativa che anche integrativa, nei limiti della discrezionalità lasciata agli Stati membri da parte del Regolamento, mentre, per altro verso, affidava al Governo il compito di intervenire in modo specifico sull’apparato sanzionatorio amministrativo e soprattutto penale – ambito, all’evidenza, non normato dal legislatore europeo per palese mancanza di competenza – al fine di rivedere le norme incriminatrici sulla base del mutato contesto normativo rispetto a quello in cui esse erano state originariamente formulate.

Alla luce di questa delega legislativa e dei criteri poc’anzi richiamati, il 14 dicembre 2017 il Governo nominava una commissione di esperti, presieduta da Giusella Finocchiaro, per la redazione del testo del decreto delegato¹⁶, la quale

dendosi espressamente al Governo soltanto di abrogare le norme incompatibili e di modificare quelle che residuano, per quanto necessario al raggiungimento della finalità adeguatrice del provvedimento.

¹⁴ Analogamente, L. CALIFANO, *Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali*, cit., p. 23 ricorda come ad imporre un siffatto intervento fosse proprio la generale aspirazione alla certezza del diritto e alla chiarezza delle norme. Non dissimile è la posizione di M. RUBECHI, *La transizione verso il nuovo sistema delle fonti europee*, cit., p. 385; e M. IASELLI, *La normativa di riferimento*, in G. CASSANO, V. COLAROCCHIO, G.B. GALLUS, F.P. MICOZZI (a cura di), *Il processo di adeguamento al GDPR*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 25, il quale, sulla falsariga della Relazione illustrativa, evidenzia che l’operazione ha riguardato in special modo previsioni del Codice che, in quanto simili ma non coincidenti con quelle del Regolamento, avrebbero dato vita ad una duplicazione di fonti foriera di possibili dubbi interpretativi.

¹⁵ Come afferma M. RUBECHI, *La transizione verso il nuovo sistema delle fonti europee*, cit., p. 372, in questo modo si attribuiva al legislatore la possibilità di intervenire anche a prescindere dai casi di antinomia per introdurre soluzioni volte semplicemente a rendere le nuove disposizioni pienamente (e – si potrebbe aggiungere – più facilmente) operative.

¹⁶ Sottolinea F. PIZZETTI, *Delega per il Gdpr, i punti forti e deboli: un primo giudizio*, cit., come non solo siano trascorse tre settimane dall’approvazione della delega all’adozione del

concludeva i propri lavori alla metà di marzo dell'anno successivo. Di modo che, il 21 marzo 2018 il Governo adottava, con delibera preliminare, lo schema di decreto¹⁷, che veniva poi trasmesso, secondo le previsioni della medesima legge delega, sia al Garante per la protezione dei dati personali che alle commissioni parlamentari, al fine dell'espressione del parere.

Per quanto concerne il primo, nel provvedimento del successivo 22 maggio, piuttosto articolato, vengono svolte diverse osservazioni, suddivise in tre parti, corrispondenti a “profili di particolare interesse”, “trattamenti particolari” e “ulteriori osservazioni”. Nel dispositivo del parere si legge che questo è favorevole con condizioni, in riferimento alla prima parte e ad alcuni “trattamenti particolari”, e con osservazioni, per quanto concerne tutti gli altri rilievi evidenziati. In buona sostanza, ricalcando le note forme del parere parlamentare, il Garante svolge una distinzione tra i propri interventi, graduandone l'incisività in modo da attribuire maggiore rilevanza a profili ritenuti di possibile contrasto con il Regolamento europeo, limitandosi invece a sottolineare, senza vincolare in modo eccessivo il Governo, quelli che sarebbe utile modificare per una maggiore conformità al GDPR ed una migliore chiarezza normativa, ma di per sé non tali da comportare una illegittimità dell'atto interno o un difetto di tecnica redazionale così grave da avere riflessi sulla certezza del diritto o sulla effettività della norma.

Nel merito, sarebbe naturalmente ultroneo in questa sede analizzare le singole osservazioni del Garante, che saranno oggetto di indagine negli scritti del Volume dedicati agli ambiti specifici cui si riferiscono. Ci limitiamo perciò a citare, come esempio di profili di particolare interesse che assurgono a condizioni per il parere favorevole, l'introduzione, nel novellato reato di trattamento illecito di dati, del danno quale oggetto del dolo specifico in alternativa al profitto, o la trasformazione del reato di cui all'art. 167-*bis* da proprio a comune, ampliando perciò la sfera dei potenziali soggetti attivi della fattispecie¹⁸. Al contempo, ipotesi oggetto di mere osservazioni del Garante sono, a titolo indicativo, la (re)introduzione del possibile uso di dati biometrici per finalità di sicurezza o l'abbassamento da sedici a quattordici anni dell'età per il consenso per i servizi della società

decreto di nomina, ma anche come i tempi per la registrazione della Corte dei conti di quest'ultimo abbiano permesso l'insediamento della Commissione soltanto il 4 gennaio, determinando il mancato impiego di un non irrilevante lasso di tempo utile, nonostante l'urgenza di provvedere in materia.

¹⁷ Evidenzia ancora F. PIZZETTI, *Delega per il Gdpr, i punti forti e deboli: un primo giudizio*, cit., come questa fosse l'ultima data utile perché il testo fosse approvato da un Governo politicamente nel pieno dei propri poteri, dato che tre giorni dopo l'Esecutivo guidato da Gentiloni rassegnava le proprie dimissioni a seguito dell'insediamento delle nuove Camere uscite dalle elezioni del 4 marzo 2018. Laddove proprio la volontà di rispettare questa scadenza ha comportato tempi ristrettissimi alla Commissione citata nel testo per svolgere il proprio compito.

¹⁸ Per questi profili v. F. BAIO, *Il sistema sanzionatorio*, in questo Volume.

dell'informazione, in coerenza con altre norme ordinamentali che assegnano a quella stessa età, per esempio, la possibilità di dare il proprio consenso addirittura per l'adozione¹⁹.

Per quanto concerne, invece, le Commissioni parlamentari, va anzitutto ricordato che la trasmissione dell'atto da sottoporre al parere ad opera del Governo avveniva il 10 maggio, in prossimità della scadenza per l'esercizio della delega, di modo che trovava applicazione il meccanismo previsto dall'art. 31 della l. n. 234/2012²⁰, per cui, quando il limite di 40 giorni per l'espressione del parere parlamentare scadebbe oltre il termine previsto per l'esercizio della delega, questo è prorogato *ipso jure* di tre mesi. In tal modo, le Commissioni parlamentari finivano, sì, per poter esprimere con maggiore ponderazione le loro valutazioni, potendo svolgere un'istruttoria, per quanto rapida, pur sempre articolata ed arricchita dall'audizione di alcuni soggetti portatori di interessi, ma ciò avveniva al prezzo di scardinare la coincidenza delle date e determinare un primo periodo di co-vigenza del GDPR e del Codice della privacy nel testo e soprattutto nell'impostazione originaria (sia pure con le successive modifiche e integrazioni intervenute), provocando qualche problema applicativo ed interpretativo proprio nei primi mesi di applicazione di una disciplina particolarmente innovativa, che esattamente per questo motivo avrebbe in realtà richiesto ogni sforzo per ridurre al minimo la già di per sé ineliminabile incertezza.

Nel merito, i pareri resi sono, sulla falsariga di quello del Garante, di cui riprendono anche molte indicazioni sostanziali, favorevoli con condizioni, tra cui particolarmente significativa quella che ha richiesto, in analogia, appunto, al parere dell'Autorità, l'abbassamento dell'età minima per il consenso del minore da 16 a 14 anni, ed osservazioni, tra le quali il suggerimento di prevedere per una fase iniziale di alcuni mesi che il Garante tenga conto nell'applicazione delle sanzioni della novità della disciplina, sulla quale avremo meglio modo di soffermarci in seguito²¹.

Da ultimo, per concludere la rassegna sull'*iter* che ha condotto all'adozione del decreto legislativo in commento, non resta che ricordare come il Consiglio dei ministri abbia infine licenziato nella seduta dell'8 agosto 2018 il testo definitivo del decreto legislativo, che, emanato dal Capo dello Stato a strettissimo giro il successivo 10 agosto, veniva infine pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 settembre ed entrava finalmente in vigore trascorso l'ordinario periodo di *vacatio*.

¹⁹ In tema, cfr. il già citato scritto di P. ZUDDAS, *La posizione del minore*, in questo Volume.

²⁰ Si osservi, per inciso, che tale disposizione si applica in quanto espressamente richiamata dalla legge delega, poiché essa, propriamente, concerne solo le ipotesi in cui la delega legislativa sia conferita ai fini del recepimento di una direttiva.

²¹ V. *infra*, par. 3.1.

3. Dal “vecchio” al “nuovo”: il rapporto tra le fonti (interne) di disciplina della privacy

L'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/2018 pone la necessità di indagare come esso impatti sulla normativa previgente, tra cui, *in primis*, evidentemente, il d.lgs. n. 196/2003 (ovvero il Codice stesso), che viene in ampia parte abrogato, ma anche altre fonti, tra le quali meritano particolare attenzione due interventi normativi adottati dopo l'entrata in vigore del GDPR epperò prima della novella *de qua*, ovvero i commi 1020-1025 dell'unico articolo della legge di bilancio 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) e il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, che ha (in questo caso, più tempestivamente) attuato la direttiva 2016/680/UE, in materia di protezione dei dati personali con riferimento alle attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati. Allo stesso tempo, analoga indagine merita di essere svolta con riferimento ad una fonte non di rango legislativo ma pur sempre assai rilevante *in subiecta materia*, quali le autorizzazioni generali del Garante vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Passiamo ora ad analizzare singolarmente i vari profili, premettendo che non ci occuperemo comunque dell'intero Capo VI dedicato alle disposizioni transitorie e finali²², in quanto le norme volte a regolare le fattispecie originatesi nella vigenza della legislazione previgente, per le quali il decreto delegato detta apposita e dettagliata disciplina, saranno analizzate negli scritti di questo Volume dedicati ai profili specifici di merito²³.

3.1. L'incidenza sul testo del Codice

L'impatto più significativo che il d.lgs. n. 101/2018 ha avuto sulla disciplina previgente è certamente quello sul Codice che esso va a novellare, poiché, anche a voler tralasciare le modifiche apportate alle disposizioni mantenute in vigore, un dato assai rilevante è che esso dà attuazione al primo criterio direttivo contenuto nella legge delega, abrogando espressamente 109 disposizioni codicistiche (che si aggiungono alle 4 già eliminate con l'approvazione del d.lgs. n. 51/2018²⁴).

²² Crediamo peraltro utile richiamare l'attenzione sulla complessità della normativa transitoria, che F. PIZZETTI, *Delega per il Gdpr, i punti forti e deboli: un primo giudizio*, cit., definisce addirittura «un piccolo capolavoro di ingegneria giuridica» per l'abilità con cui la stessa è stata congegnata, in perfetta armonia con la normativa unionale.

²³ Cfr., al riguardo, rispettivamente N. MINISCALCO, *Le regole deontologiche nella disciplina della privacy*, per quanto concerne i codici di condotta, che trovano disciplina nell'art. 20 del decreto; F. LUCIA, *I mezzi di tutela*, con riferimento alla trattazione degli affari pregressi (art. 19 del decreto); nonché F. BAILO, *Il sistema sanzionatorio*, in relazione ai procedimenti sanzionatori (artt. 18, 24 e 25 dell'atto normativo in commento).

²⁴ Ovvero gli artt. 53-56 in materia di trattamento da parte delle forze di polizia. Per l'elenco delle norme espressamente abrogate dal d.lgs. n. 101/2018 si veda l'art. 27 del provvedimento.

Tale abrogazione, peraltro, è solo parzialmente “compensata” dall’aggiunta di 26 articoli, di modo che ciò che resta del Codice è ormai un testo normativo con ampi “vuoti” tra un gruppo e l’altro di disposizioni residue²⁵, le quali si concentrano prevalentemente nella seconda parte. Il che trova agevole spiegazione nel fatto che mentre la prima parte, disciplinando il trattamento dei dati in generale, si sovrappone in misura rilevante alla regolazione europea, la seconda era ed è tuttora dedicata a specifici trattamenti, spesso in ambiti strettamente legati alle peculiarità ordinamentali nazionali come il diritto del lavoro, penale o amministrativo, per i quali ancora oggi lo stesso GDPR rinvia alla legislazione interna dei singoli Stati. Peraltro, ciò ha inciso inevitabilmente anche sulla tecnica legislativa utilizzata, differente nelle due parti del Codice, in quanto tesa a modificare in senso particolarmente innovativo il testo vigente nella prima parte ed invece a dettare prescrizioni più dettagliate e specifiche nella seconda, in maggiore continuità con le precedenti disposizioni codicistiche.

Alla luce di queste significative modifiche operate sul testo del Codice, l’art. 22 del decreto legislativo in commento contiene una nutrita serie di disposizioni finali e di coordinamento, che vale qui la pena richiamare almeno in sintesi.

Anzitutto, va ricordata la norma di cui al primo comma dell’articolo in questione, che prescrive l’adozione di un’interpretazione delle disposizioni del decreto e in generale di diritto interno *in subiecta materia* in senso conforme al GDPR. Si tratta di una clausola già conosciuta e da tempo applicata nel nostro Paese in contesti normativi che regolano ambiti caratterizzati da un legame strettissimo con il diritto unionale²⁶, così da presentarsi quasi come ad esso strumentali²⁷. In questo modo, il legislatore sembra andare oltre la mera esplicitazione di un criterio ermeneutico – quello dell’interpretazione conforme – che peraltro sarebbe comunque destinato ad operare, per significare ulteriormente che anche la mera applicazione del diritto interno deve essere finalizzata all’attuazione di quello sovranazionale per il conseguimento degli obiettivi da esso previsti, di modo che, alla luce della novità dei principi recati dal GDPR, anche gli adempimenti man-

²⁵ Rinviamo al par. 4 per qualche considerazione sulla scelta del legislatore di mantenere un Codice pur con questa struttura piuttosto inconsueta in un testo che, etimologicamente, dovrebbe ambire a rappresentare un *corpus* normativo esaustivo della materia.

²⁶ Si pensi, per citare quello che probabilmente rappresenta il primo esempio di siffatte disposizioni, all’art. 1 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, che prescrive che l’interpretazione delle norme contenute nel Titolo I della legge avvenga «in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza».

²⁷ È stato, peraltro, evidenziato in dottrina come l’art. 22, comma 1, sembri fare eco alla previsione generale dell’art. 2, secondo cui le disposizioni del Codice sono finalizzate all’adeguamento della disciplina italiana al GDPR, ribadendo il carattere strumentale di questa a quello e quindi il valore di parametro di legittimità che la normativa europea assume. Cfr. F. PIZZETTI, *I consigli per leggere e applicare bene il decreto 101/2018 dal 19 settembre*, in www.agendadigitale.eu; e C. COLAPIETRO, *I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, cit., p. 31.

tenuti dalla normativa previgente assumono, attraverso questa sorta di interpretazione teleologica, un significato diverso²⁸. Laddove – si osservi – la norma si riferisce a *tutto* il diritto interno, andando ben oltre un’applicazione limitata al solo decreto di cui costituisce norma finale, per assumere una più ampia connotazione di sistema.

Lo stesso art. 22 regola poi i riferimenti normativi al Codice previsti nella legislazione vigente, affermando, in generale, che laddove le norme richiamate siano state abrogate il rinvio vada riferito alle corrispondenti norme del GDPR ed a quelle del Codice, come modificato. Certo, sarebbe stata utile una tabella di corrispondenze, come talora si ritrova dopo la sostituzione di un testo complesso quale un codice, in quanto la sua mancanza aumenta il margine di incertezza e, per conseguenza, di discrezionalità dell’interprete, anche se non si può negare che lo sdoppiamento delle fonti, per cui alcuni istituti prima interamente regolati dal Codice trovano ora disciplina nel Regolamento o in entrambi gli atti, rendeva effettivamente piuttosto complessa una siffatta operazione, di modo che può trovare giustificazione una simile mancanza. Una mera specificazione di questa previsione generale – in quanto tale, ad avviso di chi scrive, di non particolare utilità – riguarda le nozioni di “dati sensibili” e “dati giudiziari”, che, secondo quanto dispone il comma 2 dell’articolo in parola²⁹, trovano attuale corrispondenza nei “dati particolari” di cui all’art. 9 del Regolamento e nei “dati relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 del medesimo atto.

Una norma specifica è poi prevista per i trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di pubblico interesse che comportino un rischio elevato³⁰, i quali possono proseguire, nelle more dei provvedimenti generali del Garante previsti dal nuovo art. 2-*quinquiesdecies*, se disciplinati con legge, regolamento o atto amministrativo generale ovvero se hanno costituito oggetto di verifica o autorizzazione da parte del Garante stesso.

A conferma del mutato quadro legislativo, per cui alla luce del Regolamento – e a differenza di quanto avveniva in precedenza in vigenza del Codice – lo svolgimento di compiti di interesse pubblico può essere una base giuridica che giustifica il trattamento da parte del titolare, a prescindere dalla natura (pubblica o privata) di questi, la norma transitoria contenuta nel comma 9 dell’art. 22 specifica, al fine di dirimere ogni possibile dubbio interpretativo, che le relative norme di legge devono intendersi riferite anche «ai soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi». Il che, del resto, sembra assolutamente coerente

²⁸ In questo senso si esprime E. BELISARIO, *Il codice privacy ai tempi dl GDPR: istruzioni per la lettura*, in *Comuni d’Italia*, 2018, p. 10, sottolineando la forte valenza innovatrice della disposizione.

²⁹ Sulla qualificazione del comma 2 come mera specificazione della norma generale contenuta nel comma 6, v. E. BELISARIO, *Il codice privacy ai tempi dl GDPR: istruzioni per la lettura*, cit., p. 11.

³⁰ Come potrebbe essere, ad esempio, la videosorveglianza di una vasta zona accessibile al pubblico.

con la previsione costituzionale dell'art. 118, comma 4, Cost., che, nel codificare nell'ordinamento italiano il principio di sussidiarietà orizzontale, prevede appunto espressamente che anche (*rectius*, preferibilmente) soggetti privati possano svolgere funzioni di pubblico interesse, di modo che è ben naturale che anche per essi la legge che disciplini una siffatta ipotesi possa offrire una valida base giuridica per il trattamento di dati personali correlato allo svolgimento di dette funzioni.

Da ultima, merita di essere ricordata la quanto meno insolita previsione finale, per la quale, per i primi otto mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Garante deve tenere conto, nell'applicazione delle sanzioni amministrative (nei limiti in cui ciò sia compatibile con il GDPR) «della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie» (o meglio, come forse più chiaramente avrebbe potuto esprimersi il legislatore, della novità della normativa per la cui violazione queste vengono applicate). Si tratta di una previsione, con cui il legislatore ha inteso venire incontro alle richieste di alcuni soggetti auditi³¹, che lascia alquanto perplessi, perché, indirizzando l'esercizio della discrezionalità di cui il Garante, come Autorità di controllo, gode ai sensi del Regolamento nell'applicazione delle sanzioni, rappresenta un'impropria ingerenza nell'attività dell'Autorità indipendente, che dispone già *suo jure* del potere di graduare le proprie sanzioni anche limitandosi alle misure correttive laddove ne ravvisi l'opportunità³². Né – crediamo – tale critica viene meno per il fatto, pure innegabile, che il richiamo alla misura in cui ciò sia consentito dal Regolamento eviti di trasformare la norma in una sorta di moratoria, perché se ciò esclude la possibile illegittimità della stessa per contrarietà al diritto unionale, sul piano della opportunità resta pur sempre vero che essa rappresenta un'ingerenza inappropriata nella sfera di autonomia assicurata alle

³¹ Si veda per esempio la proposta di Confcommercio, che suggeriva di prevedere per i primi sei mesi, in assenza di precedenti violazioni, la sola applicazione delle misure correttive. Una sintesi di questa posizione si può leggere in CAMERA DEI DEPUTATI, dossier *L'adeguamento della disciplina sulla protezione dei dati personali al Regolamento (UE) 2016/679. Le posizioni espresse dagli auditi*, Roma, 18 giugno 2018, p. 45. Peraltro, il testo suggerito nelle osservazioni delle commissioni parlamentari, che questo comma recepisce, era ancor più esplicito nello stabilire che il Garante, in questa fase, si sarebbe dovuto limitare alle ammonizioni e prescrizioni di adeguamento, tenendo conto del principio di proporzionalità e di quelli ricavabili dallo *small business act* (riferimento, quest'ultimo, totalmente mancante nel testo poi approvato).

³² Cfr. art. 83 del Regolamento, il cui par. 2 afferma che la sanzioni pecuniarie possono essere inflitte in aggiunta o in luogo delle misure correttive, specificando poi che nell'applicazione delle stesse si può tenere conto di circostanze attenuanti per il caso concreto (come ben potrebbe essere la sostanziale novità della fattispecie). Lo stesso Garante, in effetti, pur negando qualunque moratoria sull'applicazione della nuova disciplina – che del resto non avrebbe potuto certamente disporre – aveva tuttavia affermato pubblicamente di intendere mantenere un atteggiamento pragmatico nella fase iniziale di applicazione del GDPR nella consapevolezza della difficoltà per le imprese, concentrando inizialmente l'attenzione sulle grandi strutture: cfr. A. CHERCHI, *Il Garante: nessuna moratoria, ma applicazione pragmatica del Regolamento UE*, in *Il Sole 24 ore*, 3 maggio 2018.

Autorità di controllo in nome della flessibilità di applicazione che è caratteristica fondamentale del GDPR. In ogni caso, appare a dir poco curioso che una norma del genere, anche a volerla condividere nel merito, sia recata da un atto successivo di quattro mesi alla data in cui è divenuto pienamente applicabile quello che reca la disciplina sia sostanziale che sanzionatoria (ovvero, appunto, il Regolamento), con il rischio di determinare disparità di trattamento verso i soggetti eventualmente già sanzionati in questo lasso di tempo, senza contare che non è nemmeno chiaro perché il termine sia quello di otto mesi, se non forse per il fatto di finire per coincidere grosso modo con il primo anno di applicazione del GDPR.

3.2. *La sostanziale abrogazione di alcune previsioni della legge di bilancio 2018*

Attenzione particolare crediamo meriti l'incidenza del “nuovo” Codice sui commi 1022 e 1023 dell'unico articolo della legge di bilancio per il 2018, che, con un intervento estemporaneo e assai poco giustificabile sotto il profilo logico, ancor prima che giuridico, era intervenuta sul tema della protezione dei dati, pur in pendenza della delega per l'adeguamento dell'ordinamento in modo organico e sistematico, sul solo profilo (invero non poi così centrale nella disciplina della materia) del legittimo interesse di cui all'art. 6 del Regolamento.

I due commi in questione, in particolare, prevedono che il titolare, che voglia effettuare trattamenti con mezzi automatizzati o nuove tecnologie fondati su questa base giuridica, debba preventivamente comunicarlo al Garante, trasmettendo a questi un'informativa indicante alcuni elementi previsti dalla legge, utilizzando un modello dallo stesso a tal fine predisposto. L'Autorità, nel caso di accertato rischio per le libertà e i diritti degli interessati, può disporre una moratoria del trattamento per un termine di 30 giorni al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori, potendo poi inibirlo *in toto* nel caso di persistenza del rischio. Viceversa, in caso di mancata risposta, il titolare può iniziare il trattamento trascorsi 15 giorni dalla notifica.

Si tratta, a ben vedere, dell'introduzione di una vera e propria autorizzazione, con il meccanismo del silenzio-assenso, criticabile, come si accennava, non solo sotto il profilo della opportunità, per la evidente ragione che non ha senso – salvo casi di imminente pregiudizio per interessi di primario rilievo, che ci pare arduo individuare in questo frangente – introdurre una regolazione specifica per un aspetto singolo quando è in corso di adozione, a breve, un complesso di regolazione organica della materia, ma anche sotto il profilo della legittimità. L'introduzione di aggravamenti procedurali, di notifiche e autorizzazioni non previste dal diritto unionale non solo si indirizza nella direzione opposta rispetto al principio per cui il legislatore, nell'attuare la normativa eurounitaria, non può introdurre livelli di regolazione superiori, aggravando gli adempimenti per i destinatari³³, ma, nella misura in cui si pone in contrasto con lo spirito di fon-

³³ Il principio in questione è enunciato dall'art. 14, comma 24-*bis*, della l. n. 246/2005 ed è

do di questa, che come noto ha volutamente eliminato i controlli preventivi per valorizzare la prospettiva di *accountability*, sembra confliggere direttamente con la fonte europea, apparendo così illegittima e sanzionabile sul piano sovranazionale.

Ad ogni buon conto, il d.lgs. n. 101/2018 sembra avere risolto il problema, che peraltro era stato evidenziato da molti dei soggetti auditi dalle Commissioni parlamentari³⁴, circoscrivendo l'applicabilità di queste previsioni ad un unico caso, ovvero i trattamenti funzionali all'autorizzazione al cambiamento del nome e del cognome dei minorenni³⁵, fermo restando che, anche in questa sola ipotesi rimasta, il rispetto delle misure di sicurezza e degli accorgimenti prescritti dal Garante con un provvedimento generale, di cui la disposizione prevede l'adozione, esonera in ogni caso dall'informativa di cui al comma 1022. Se poi si considera che la Pubblica Amministrazione non può, per espressa previsione del Regolamento, ricorrere al legittimo interesse come base giuridica per i propri trattamenti, si rende evidente come i due commi in questione siano destinati a trovare un'applicazione alquanto sporadica.

Da ultimo, sia consentito osservare che l'intenzione di ridimensionare, fino a giungerne quasi all'abrogazione sostanziale, la disciplina in parola, sembra emergere anche dall'art. 26 del decreto in commento, contenente la norma di copertura finanziaria. Infatti, la tecnica utilizzata per il reperimento delle risorse necessarie è quella della riduzione proprio della precedente autorizzazione di spesa di due milioni di euro che il comma 1025 dell'art. 1 della l. n. 205/2017 aveva stanziato per coprire l'attività del Garante volta alla gestione della procedura sul legittimo interesse testé richiamata. Con il che è evidente come si ritiene che questa attività sia destinata ad essere parecchio ridimensionata, tanto che gli stessi fondi vengono, sì, mantenuti a copertura di costi per l'implementazione del sistema di protezione dei dati, ma distratti a copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina dell'organico e delle retribuzioni del Garante, di cui all'art. 14 del decre-

ripreso dall'art. 32, comma 1, lett. c) della l. n. 234/2012. È pur vero che, a rigore, esso è testualmente riferito al (solo) recepimento delle direttive, ma ciò si spiega per il fatto che, come ben noto, di norma soltanto questi atti unionali richiedono un intervento attuativo nazionale. Poiché però, come rilevano, tra gli altri, L. CALIFANO, *Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali*, cit., p. 20; e C. COLAPIETRO, *I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, cit., p. 28, la struttura di molte disposizioni del GDPR è più simile a quella delle direttive che non a quella tipica dei regolamenti, crediamo esso debba essere interpretato estensivamente e ritenuto applicabile anche all'ipotesi di cui parliamo.

³⁴ Come Confindustria, che richiedeva *tout court* l'abrogazione dei due commi della legge di bilancio, o Confartigianato, che ne proponeva la riconduzione all'interno del Codice: cfr. il dossier *L'adeguamento*, cit., p. 45.

³⁵ Una prima bozza del testo limitava invece, come dà conto la relazione illustrativa allegata al testo trasmesso alle commissioni parlamentari, l'applicabilità della fattispecie ai dati del soggetto minore raccolti *on line*.

to, le cui altre disposizioni sono invece prive di effetti finanziari, secondo le indicazioni della legge delega³⁶.

3.3. Il raccordo con la disciplina dei trattamenti per finalità di indagine

Un ulteriore aspetto di rilievo per quanto concerne l'impatto del "nuovo" Codice sull'ordinamento vigente riguarda il coordinamento con il precedente d.lgs. n. 51/2018, che, come già sottolineato, ha attuato la direttiva 2016/680/UE, ovvero il secondo atto di cui si compone il "pacchetto privacy" presentato dalla Commissione europea.

Per la verità si tratta di modifiche di mero coordinamento formale, poiché la coeva gestazione dei due provvedimenti e la sostanziale comune ispirazione di fondo ha fatto sì che i due testi fossero abbastanza allineati.

In particolare, l'art. 23 del d.lgs. n. 101/2018 si limita perciò a correggere alcuni riferimenti che l'atto precedente operava al d.lgs. n. 196/2003, estendendoli a nuove norme da esso introdotte o modificate o volgendoli ad altra disposizione del Codice novellato.

3.4. La sorte delle autorizzazioni generali del Garante

L'impatto del "nuovo" Codice rispetto alle autorizzazioni generali del Garante – provvedimenti *erga omnes* che, nella vigenza del testo precedente, potevano essere adottati, ogniqualvolta fossero previste specifiche autorizzazioni, per categorie di titolari o di trattamenti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale³⁷ e che non sono invece più previsti dal Regolamento – è disciplinato nell'art. 21 del decreto, che si configura norma speciale rispetto alla regola generale di diritto transitorio posta dall'art. 22, comma 4, ai sensi del quale i provvedimenti del Garante continuano ad applicarsi se ed in quanto compatibili con il GDPR e con il Codice novellato³⁸.

Infatti, con riferimento a tali provvedimenti, è affidato – in modo a nostro avviso coerente con le peculiarità di questo tipo di fonte – al Garante stesso il compito

³⁶ Si osservi, per inciso, che la legge in questione prevedeva *tout court* la neutralità finanziaria del decreto delegato senza alcuna deroga, sicché la previsione di una spesa per il personale, seppure coperta, sembra porre dubbi su un possibile eccesso di delega.

³⁷ Per una rassegna dei problemi sollevati da questi provvedimenti (e *in primis* sulla loro possibile qualificazione come fonte del diritto), cfr., per tutti, M. TOSCANO, *Art. 40*, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, *La protezione dei dati personali*, tomo I, Cedam, Padova, 2007, pp. 788 ss.; nonché, ancora sotto il vigore della legge n. 675/1996, che per prima aveva introdotto questo istituto, A. SIMONCINI, *Autorità indipendenti e "costruzione" dell'ordinamento giuridico: il caso del Garante per la protezione dei dati personali*, in *Dir. pubbl.*, 1999, spec. pp. 870 ss.

³⁸ La scelta di assicurare, attraverso la perdurante vigenza dei provvedimenti nelle more di un successivo riesame da parte del Garante, la continuità dell'ordinamento è posta in evidenza da M. IASELLI, *La normativa di riferimento*, cit., p. 26, che riprende ampi stralci della Relazione illustrativa al provvedimento.

di individuare quali di essi siano incompatibili con il GDPR e quali invece, eventualmente previo aggiornamento, possano considerarsi tuttora validi e meritevoli di conservare efficacia. La previsione, peraltro, non riguarda tutte le autorizzazioni, bensì soltanto quelle concernenti i trattamenti che trovano la loro base giuridica nell'adempimento di un obbligo legale o nello svolgimento di un compito di pubblico interesse (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), quelli relativi a dati particolari trattati in adempimento di obblighi in ambito giuslavoristico³⁹ o comunque riferiti a dati relativi alla salute, genetici o biometrici nonché ai trattamenti particolari che trovano disciplina nel Capo IX del Regolamento (attività giornalistica, rapporti di lavoro, accesso ai documenti amministrativi, ecc.). Appare, insomma, evidente la preoccupazione del legislatore di non creare vuoti normativi, che avrebbero comportato come verosimile conseguenza l'estrema difficoltà, se non l'impossibilità, di proseguire, a causa della mancanza di idonee garanzie, trattamenti in ambiti che si rivelano invece imprescindibili⁴⁰. Laddove proprio la particolare delicatezza di questi ambiti ha portato a limitare la caducazione dei provvedimenti in essere allo stretto indispensabile, ovvero nei soli casi in cui si verifichi una incompatibilità di disciplina insuperabile se non attraverso la sostituzione totale di quanto vigente con un testo diverso, compatibile con il diritto unionale.

L'esercizio di tale attività è peraltro sottoposto ad un procedimento partecipativo che la legge definisce nel dettaglio.

Infatti, stabilisce l'art. 21 del d.lgs. n. 101/2018 che, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, il Garante provveda a porre in consultazione pubblica un provvedimento di carattere generale in cui sono individuate le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali vigenti, negli ambiti già ricordati, che conservano vigore. Si osservi che il tenore letterale della norma è chiaro nello stabilire che questa attività deve essere svolta non per interi provvedimenti ma rispetto a ciascuna singola prescrizione, in modo da conservare quanto più possibile anche parzialmente provvedimenti utili ai fini attuativi della disciplina europea. Il Garante ha in effetti adempiuto a tale previsione attraverso il provvedimento n. 497 del 13 dicembre 2018⁴¹, avviando la consultazione pubblica sullo stesso per il periodo di 90 giorni previsto dalla disposizione in commento, la quale stabilisce che il Ga-

³⁹ L'inserimento nella disposizione di questo ambito non era stato inizialmente contemplato; esso è stato aggiunto a seguito del parere espresso in tal senso sia dal Garante che dalle commissioni parlamentari.

⁴⁰ Giova peraltro ricordare che siffatta preoccupazione era già stata fatta propria dal Garante, che, con provvedimento n. 424 del 19 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale come documento web 9026901) aveva prorogato la validità delle autorizzazioni generali di cui andiamo parlando dal 25 maggio dello stesso anno, originariamente prevista come data di automatica cessazione dei loro effetti, fino all'adozione delle eventuali misure previste dal decreto allora in corso di approvazione. In senso conforme a quanto sostenuto nel testo, v. E. BELISARIO, *Il codice privacy ai tempi dl GDPR: istruzioni per la lettura*, cit., p. 13, che ascrive proprio alla volontà di evitare vuoti e determinare difficoltà applicative la scelta di prorogare la vigenza di autorizzazioni generali e codici deontologici.

⁴¹ Consultabile sul sito dell'Autorità stessa, documento web 9068972.

rante adottati poi il provvedimento definitivo entro i successivi 60 giorni (adozione non ancora avvenuta al momento in cui si scrive)⁴². Per tale provvedimento è prevista la pubblicazione in Gazzetta ufficiale; da questa data cessano di produrre effetti tutte le diverse prescrizioni non espressamente dichiarate compatibili nonché le autorizzazioni generali non riguardanti gli ambiti interessati dal provvedimento.

Peraltro, quanto sinora esposto deve essere coordinato con la previsione del comma 4 dell'art. 21, il quale stabilisce per i trattamenti fondati sull'adempimento di un obbligo legale o sulla salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato ovvero per quelli concernenti i dati relativi alla salute, biometrici e genetici nonché per i trattamenti particolari di cui al Capo IX, per i quali è prevista dagli artt. 2-*quater* e 2-*septies* del Codice l'adozione, rispettivamente, di regole deontologiche⁴³ e di misure di garanzia⁴⁴, producono effetti «le autorizzazioni generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni individuate con il provvedimento di cui al comma 1». Ora, a rigore, per come formulato, il tenore letterale della norma porterebbe ad interpretarla come una deroga che, in relazione a queste categorie di trattamenti, che peraltro non coincidono *in toto* con quelle per le quali il Garante è chiamato a svolgere l'attività di verifica, stabilisce l'ultratattività delle autorizzazioni del Garante, comprese quelle non compatibili (delle quali tratta il comma 2 richiamato). Poiché tuttavia questa interpretazione condurrebbe alla illegittimità della disposizione, che farebbe espressamente salve, sia pure per assicurare trattamenti imprescindibili nelle more dell'adozione delle idonee garanzie, prescrizioni dichiaratamente contrarie alle previsioni unionali, pare preferibile, pur forzando il testo, fare ricorso ad un'interpretazione adeguatrice e ritenere che il richiamo al comma 2 ed alle «pertinenti» prescrizioni di cui al comma 1 intenda semplicemente confermare che delle autorizzazioni sottoposte a valutazione continuino ad applicarsi le (sole) previsioni di cui sia stata accertata la conformità, che tengono provvisoriamente luogo delle regole deontologiche e delle misure di garanzia, fino all'adozione di queste. Di modo che la disposizione, così interpretata, si pone semplicemente quale conferma della natura transitoria della sopravvivenza delle autorizzazioni generali, nella parte in cui siano compatibili con il GDPR. Questa del resto è l'interpretazione che sembra avere fornito anche il Garante, nella premessa al provvedimento ci-

⁴² Si osservi che nello schema di decreto proposto dal Governo il termine era di 90 giorni per l'adozione del provvedimento, comprensivi del periodo di consultazione; le previsioni indicate nel testo sono frutto dell'accoglimento, nel decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri, delle osservazioni avanzate al riguardo nei pareri sia del Garante che delle Commissioni parlamentari.

⁴³ Per un approfondimento sulle quali si rinvia a N. MINISCALCO, *Le regole deontologiche nella disciplina della privacy*, cit.

⁴⁴ Queste ultime previste soltanto per i trattamenti riguardanti dati relativi alla salute, biometrici e genetici. Il tema è oggetto di trattazione da parte di A. IANNUZZI, F. FILOSA, *Il trattamento dei dati genetici e biometrici*, in questo Volume.

tato, con cui espressamente afferma che lo stesso produrrà effetti fino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di sicurezza secondo le indicazioni delle due norme codicistiche prima citate.

Da ultimo, sempre con riferimento ai dati biometrici, genetici e relativi alla salute va ricordato che l'art. 22 stabilisce altresì, per le medesime cautele di cui si è più volte detto, l'ultrattività delle norme del Codice ad essi relative nelle more dell'adozione delle misure di garanzia.

4. Verso una nuova stagione di regolazione per la protezione dei dati

Alla luce di quanto siamo venuti sin qui dicendo, ci pare piuttosto evidente come la forte incidenza del d.lgs. n. 101/2018 sull'ordinamento possa portare a discorrere di un Codice sostanzialmente nuovo, pur sotto la veste formale di un mero *restyling* del precedente. Si pone, allora, l'interrogativo, cui sinora abbiamo soltanto accennato, se si riveli davvero opportuna la scelta del legislatore interno di mantenere l'involucro del testo normativo vigente anziché abrogarlo sostituendolo con un testo diverso⁴⁵, magari abbandonando lo stesso *nomen* di Codice, che trovava la sua giustificazione nel fatto che esso costituisse un «testo unico della privacy» in grado di disciplinare «in modo pressoché organico i profili istituzionali, applicativi e sanzionatori»⁴⁶ quale oggi non esiste più.

Ora, è nostra opinione che la scelta effettuata dal Governo meriti di essere condivisa.

Infatti, è ben vero che il testo normativo attualmente in vigore presuppone il Regolamento UE tanto da porsi rispetto ad esso come un testo inautonomo⁴⁷, replicando un assetto di rapporti paragonabile quasi a quello che, sul piano interno, ca-

⁴⁵ In tal senso erano gli auspici espressi, in sede di audizione, da ABI, Confcommercio, CNF e AIGA i quali lo ritenevano un costo maggiore per gli operatori e le imprese, secondo quanto si legge nel dossier *L'adeguamento*, cit., p. 47. In effetti – come ricorda F. PIZZETTI, *Delega per il Gdpr, i punti forti e deboli: un primo giudizio*, cit. – la proposta originaria della Commissione istituita dal Governo, di cui si è detto *supra* al par. 2, era nel senso di approfittare dell'occasione per ammodernare la disciplina della materia abrogando interamente il Codice per sostituirlo con una normativa che si ponesse nell'ottica di una semplificazione oltre che della necessaria attuazione.

⁴⁶ G.M. SALERNO, *Le origini ed il contesto*, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona*, cit., p. 65.

⁴⁷ Essendo corretto quanto scrive E. BELISARIO, *Il codice privacy ai tempi dl GDPR: istruzioni per la lettura*, cit., p. 10, secondo cui si fatica a trovare «un disegno unitario» perché «la lettura del codice privacy, ormai, non può essere autonoma, ma presuppone un coordinamento con il GDPR» come del resto dichiara espressamente l'art. 2 del Codice stesso. Di un «sistema duale e al contempo asimmetrico» parla R. D'ORAZIO nel suo *Intervento* al seminario svoltosi presso l'Università di Roma 3 riportato da C. COLAPIETRO, *I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, cit., p. 29.

ratterizza il legame tra una legge ed il suo regolamento di attuazione⁴⁸. Anzi, in questo caso il testo non sarebbe solo privo di autonomia, presupponendo un altro atto normativo, ma risulterebbe quasi incomprensibile e privo di senso se non letto in uno con esso. Ma ciò non fa venir meno, a nostro avviso, la considerazione che quell'atto normativo è pur sempre un *codice*, inteso quale testo che racchiude, cercando di darvi una sistemazione per quanto possibile organica, la legislazione *nazionale* vigente in materia ed ogni disposizione attuativa del GDPR⁴⁹. Che poi oggi il Codice non esaurisca la materia perché gran parte di essa è sottratta alla regolazione nazionale⁵⁰ non fa venir meno l'opportunità di continuare a raccogliere tutta questa in un solo atto, in modo che alla armonizzazione con la normativa europea si accompagni la razionalizzazione di quella (residua) interna⁵¹. Nemmeno il fatto che le disposizioni specifiche relative a singoli trattamenti continueranno a trovare collocazione nella legislazione del settore nell'ambito del quale essi sono svolti contraddice questa impostazione, perché comunque le norme di principio che impostano il quadro normativo di riferimento per l'attuazione del diritto unionale restano pur sempre parte del testo sistematico del Codice, di modo che soltanto la regolazione di dettaglio di aspetti determinati è destinata a trovare la propria *sedes materiae*, come del resto ci sembra coerente, nella disciplina sostanziale cui si riferisce.

Peraltro, è vero che il Codice non risulta comunque esaustivo, per l'ampio ricorso che viene fatto ai provvedimenti generali del Garante o a regole deontologiche e codici di condotta, che solo in parte sono destinati ad entrare nell'atto normativo *de quo*, peraltro come meri allegati, ma ciò, ancora una volta, dipende dall'ampia valorizzazione che, nell'ottica di una responsabilizzazione intesa anche come collettiva e non solo del singolo titolare e in un contesto di «fuga» dal formante legislativo, corollario della difficoltà di quest'ultimo di rispondere efficacemente alle costantemente rinnovate sfide poste dalla tecnologia⁵², la normati-

⁴⁸ Tanto è vero che gli stessi artt. 1 e 2 con cui si apre il Codice riformulato precisano chiaramente che la disciplina del trattamento dei dati si trova nel Regolamento, laddove il Codice interviene a dettare disposizioni di adeguamento a questo in un rapporto di stretta integrazione, che porta a configurare la normativa europea come parametro di legittimità della normativa italiana sulla privacy: cfr., ampiamente, C. COLAPIETRO, *I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, cit., pp. 30 ss., che sottolinea come questo evidenzi il profondo mutamento di finalità del nuovo Codice e la perdita di centralità dello stesso.

⁴⁹ Anche perché, come ricorda M. RUBECCHI, *La transizione verso il nuovo sistema delle fonti europee*, cit., pp. 370 ss., la scelta conferma uno strumento, quello del Codice, che ha consentito al diritto alla privacy di consolidarsi negli anni, rafforzandone il sistema di tutela, e che permette di assicurare una maggiore conoscibilità della legislazione in materia.

⁵⁰ Dato che – come scrive E. BELISARIO, *Il codice privacy ai tempi dl GDPR: istruzioni per la lettura*, cit., p. 10 – esso appare «ormai sempre meno codice in senso tradizionale e sempre più disciplina di specifiche e singole tematiche di dettaglio».

⁵¹ In termini, M. RUBECCHI, *La transizione verso il nuovo sistema delle fonti europee*, cit., p. 386 ss., che definisce questa la scelta più ambiziosa ma anche più coerente.

⁵² Testualmente, P. PASSAGLIA, *Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso em-*

va europea ha inteso dare a fonti autonome (quali appunto regole e codici) o a regolazioni flessibili ad opera dell’Autorità di controllo⁵³, ma proprio per questo la raccolta in un unico testo almeno della legislazione interna vigente si pone come necessaria per facilitare l’interprete ed anche per inquadrare le fonti diverse di specifica disciplina in un quadro sistematico.

Se dunque nel metodo la scelta del legislatore ci sembra condivisibile, ciò che, nella sostanza, emerge chiaramente da questo assetto delle fonti, è che si apre una nuova stagione nella protezione dei dati personali, in cui la regolazione unitaria a livello europeo assume un valore decisivo⁵⁴, laddove l’intervento del legislatore interno è destinato ad essere, se non marginale, quanto meno integrativo e complementare rispetto a quello sovranazionale. Ciò è tanto più vero per il fatto che esso sarà tenuto ad ispirarsi, nel solco della impostazione del GDPR, ad una regolazione leggera, che conservi ampio margine alla responsabilizzazione del singolo titolare, fin dalla fase di progettazione del trattamento, quale principio cardine dell’intero quadro normativo⁵⁵. Il che significa che a cambiare è lo spirito stesso dell’intervento regolatorio, di talché anche per la parte del Codice conservata la diversa collocazione è destinata a illuminarlo di una nuova luce, per cui, *a fortiori*, sotto il profilo sostanziale può parlarsi di un “nuovo” Codice per una ulteriore e diversa stagione di disciplina della protezione dei dati. In buona sostanza, dall’origine pretoria del diritto, si è passati ad una prima regolazione fondata sulla visione proprietaria dei dati, in cui le autorizzazioni e più in generale i controlli preventivi del Garante rivestivano un peso rilevante, fino ad una legislazione che

blematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità, in *Consulta OnLine*, 2016, p. 334.

⁵³ Il più incisivo ruolo che l’Autorità di controllo assume nel contesto del nuovo Codice è posto in evidenza da F. PIZZETTI, *Delega per il Gdpr, i punti forti e deboli: un primo giudizio*, cit., che sottolinea come questo abbia l’effetto di «mettere in asse, attraverso il ruolo del Garante, la flessibilità del GDPR con quella del nuovo testo italiano».

⁵⁴ Di spostamento della garanzia in sede sovranazionale, con la conseguente conformazione e acquisizione del diritto in parola tra quelli fondamentali dell’Unione ragiona L. CALIFANO, *Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali*, cit., p. 12.

⁵⁵ La centralità del principio di *accountability*, che, come noto, si sostanzia nella valorizzazione dell’assunzione di responsabilità da parte dei singoli titolari in particolare nella valutazione del livello di rischio dei trattamenti e della conseguente necessità di adottare gli adempimenti previsti dalla normativa nonché dell’adeguatezza delle misure di protezione, segna un profondo cambiamento culturale e una netta cesura rispetto all’impostazione della normativa precedente. La circostanza è segnalata da ampia dottrina, tra cui, a titolo indicativo, ci limitiamo a richiamare G. FINOCCHIARO, *Il quadro d’insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, in EAD. (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Zanichelli, Bologna, 2017, pp. 12 ss. Più in generale, il fatto che il GDPR non si ponga come mera ricognizione aggiornata e sistematizzata della normativa e della giurisprudenza fino ad allora sedimentatesi, ma compia significative scelte di politica del diritto è evidenziato da F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, II, spec. pp. 375 ss.

ha progressivamente lasciato all'Autorità pubblica un ruolo di mero soggetto regolatore, a fronte di una valorizzazione, sotto il profilo sostanziale, dell'assunzione di responsabilità del singolo titolare del trattamento, laddove l'intervento del Garante è pensato in ottica non burocratica e autorizzatoria ma di controllo e di eventuale sanzione *a posteriori* nel caso in cui si sia verificato un abuso del margine di autovalutazione lasciato ai singoli.

La privacy si conferma, così, come un diritto dal carattere fortemente dinamico che richiede un adattamento al mutare delle esigenze della società e della tecnologia ancor più repentino di altre situazioni soggettive. Di cui il d.lgs. n. 101/2018 non rappresenta che uno dei tanti passaggi, nell'attesa dei prossimi ed inevitabili interventi legislativi volti tanto a migliorare la omogeneità del sistema e la qualità complessiva della legislazione in materia quanto ad inseguire (o meglio ancora, ove possibile, anticipare) l'evoluzione continua del diritto *de quo*.